

ADDENDUM 3 del 07/09/2021

al Regolamento Contratti di Cogeme Nuove Energie S.r.l. (rev. 2 del 31/03/2020),
a seguito della Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione, con modificazioni, del D.L. 31/05/2021 n. 77

A seguito della pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 181 del 30/07/2021 della **Legge 29 luglio 2021, n. 108** conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” (in breve **Decreto “Semplificazioni-bis”**) – in vigore dal 1/08/2021 - sono previste **procedure derogatorie al D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (in breve “Codice”)**. Di seguito vengono riportate le principali novità che apportano modifiche al Regolamento e al processo di affidamento.

Contratti pubblici SOTTO SOGLIA”: deroghe valide qualora la **determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 Giugno 2023**:

1) Lavori di importo superiore a € 40.000,00 e sino a € 150.000,00:

la Stazione Appaltante potrà consultare due o più operatori economici, ove esistenti, mediante procedura semplificata espletata in via telematica tramite Portale Fornitori di Acque Bresciane;
è comunque ammesso l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più preventivi, ad operatori economici in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati fra coloro che risultano iscritti all’Albo Fornitori (gestito da Acque Bresciane) o tramite analisi di mercato;

fermi i principi di cui all’art. 30 del Codice e nel rispetto della rotazione.

La SA avvia il procedimento mediante Determina a contrarre semplificata;

2) Servizi e forniture, compresi Servizi attinenti all’architettura e l’ingegneria e l’attività di progettazione di importo superiore a € 40.000,00 e sino a € 139.000,00:

la Stazione Appaltante potrà consultare due o più operatori economici, ove esistenti, mediante procedura semplificata espletata in via telematica tramite Portale Fornitori di Acque Bresciane;
è comunque ammesso l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più preventivi, ad operatori economici in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati fra coloro che risultano iscritti all’Albo Fornitori (gestito da Acque Bresciane) o tramite analisi di mercato;

fermi i principi di cui all’art. 30 del Codice e nel rispetto della rotazione.

La SA avvia il procedimento mediante Determina a contrarre semplificata;

3) Titolo III e Titolo IV del Regolamento Contratti: sono ridefinite le soglie per le procedure negoziate senza bando per gli appalti di lavori, come segue

- per lavori di importo superiore a € 1.000.000,00 e fino alla soglia comunitaria alle procedure negoziate saranno invitati almeno 10 operatori economici - se sussistono in tale numero soggetti idonei – precedute da consultazione degli operatori economici iscritti nell’Albo Fornitori (gestito da Acque Bresciane) o avviso di indagine di mercato;

- 4) **Tempi di affidamento:** fatto salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene
- entro il termine di 2 (due) mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento in caso di affidamento diretto e/o procedure semplificate previa consultazione di più operatori economici di cui ai punti precedenti 1) e 2);
 - entro il termine di 4 (quattro) mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento in caso di procedure negoziate senza bando;

il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto;

- 5) **Cauzione provvisoria:** non è richiesta la garanzia provvisoria del 2% (due per cento) di cui all'art. 93 del "Codice" salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustificano tale richiesta che la Stazione Appaltante indica nell'avviso di indizione di gara o in altro atto equivalente; nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria il relativo ammontare è dimezzato;
- 6) **Esclusione automatica:** si procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui all'art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (anziché dieci);
- 7) **Altre disposizioni urgenti:**
- è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza e nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza;
 - in relazione alle procedure ordinarie si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli artt. 60 (comma 3), 61 (comma 6), 62 (comma 5), 74 (commi 2 e 3) del Codice; nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;
 - le procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'art. 21 del Codice.

Contratti pubblici SOPRA SOGLIA': deroghe valide qualora la **determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 Giugno 2023**:

- 1) **Tempi di affidamento:** fatto salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento;
- il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto;
- 2) **Collegio Consultivo Tecnico:** obbligo di nomina del CCT per appalti di lavori sopra soglia;

N.B.: nessuna Determina è adottata per affidamenti diretti fino a € 40.000,00. Gli importi citati nel presente documento si intendono I.V.A. esclusa.